

# COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ



## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 11/07/2025

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Individuazione aree .....	3
Art. 4 - Principi generali per l'assegnazione.....	3
Art. 5 - Criteri di assegnazione.....	3
Art. 6 - Durata dell'assegnazione e Canone .....	4
Art. 7 - Obblighi degli assegnatari.....	4
Art. 8 - Revoca dell'assegnazione/decadenza .....	5
Art. 9 - Modalità di coltivazione .....	5
Art. 10 - Posa di manufatti .....	6
Art. 11 - Orari di movimentazione attrezzi .....	6
Art. 12 - Manutenzione e pulizia.....	6
Art. 13 - Controlli.....	6
Art. 14 - Responsabilità Civile.....	6
Art. 15 - Rispetto dell'ambiente .....	6
Art. 16 - Sanzioni .....	7
Art. 17 - Disposizioni finali .....	7

**Allegato "A" Estratto di Mappa catastale - Foglio 2 numero 519**

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso degli orti comunali situati nel Comune di Sant'Antonino di Susa, al fine di garantire un utilizzo ordinato, sostenibile e condiviso dello spazio, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

Gli orti comunali sono delle porzioni di terreno di circa 40 mq cadauno, di proprietà comunale, delimitati da pali ed accessibili da vialetto comune, da destinare all'orticoltura da parte dei cittadini che ne facciano richiesta e che posseggano i requisiti di assegnazione previsti dal presente regolamento. In nessun caso potrà essere svolta attività a scopo di lucro.

## **Art. 2 - Finalità**

Sono destinati a:

- Promuovere l'agricoltura urbana e la coltivazione di prodotti naturali;
- Offrire un'opportunità di socializzazione per i cittadini;
- Educare alla sostenibilità ambientale e alla cura del verde;
- Migliorare la qualità della vita.

## **Art. 3 - Individuazione aree**

Il Consiglio Comunale individua in prima applicazione le aree di proprietà del Comune di Sant'Antonino di Susa da destinare a orti comunali (Allegato "A"), demandando alla Giunta Comunale eventuali modifiche e/o l'integrazione di nuove aree.

## **Art. 4 - Principi generali per l'assegnazione**

Sono assegnati esclusivamente ai cittadini maggiorenni residenti del Comune di Sant'Antonino di Susa, con priorità a:

- Persone singole o nuclei familiari con difficoltà economiche e sociali, segnalate dai servizi sociali o dal Centro di Salute Mentale;
- Anziani, giovani, e persone con disabilità, al fine di favorire l'inclusione sociale;
- Associazioni, gruppi locali e istituzioni scolastiche che desiderano utilizzare l'orto per attività educative e sociali.

Oltre la sopra citata priorità, i criteri e le modalità di assegnazione verranno definite nel Bando Pubblico.

Non potranno presentare e non verranno validate ed accettate domande di assegnazione dei lotti di terreno da coloro che:

- svolgono già attività di "imprenditore agricolo" in forma professionale o anche solo in forma di "part-time";
- sono iscritti (con P.IVA all'Agenzia delle Entrate e/o all'INPS) come "coltivatori diretti";
- hanno come proprietà personale oppure in usufrutto, altri appezzamenti di terreni coltivabili ad "orto" comunque ubicati nel Comune di Sant'Antonino di Susa, ivi comprese le pertinenze di terreni adiacenti ad edifici di proprietà o in locazione, già destinati alle attività agricole, agreste, rurali od orticole.

## **Art. 5 - Criteri di assegnazione**

L'assegnazione degli orti è svolta dal Comune, che ne stabilisce le modalità di assegnazione, a seguito della pubblicazione di bando, di norma triennale, con modalità e priorità dallo stesso

individuare.

Potrà essere concesso un solo orto per ogni nucleo familiare.

Ogni assegnatario avrà diritto a un lotto di 40 mq, salvo disponibilità di spazi aggiuntivi,

In caso di revoca o di rinuncia da parte di un assegnatario, subentra il primo dei richiedenti non assegnatari, presenti in graduatoria, sempre che nel frattempo non abbia perso i requisiti per l'assegnazione.

L'assegnazione dell'orto cessa automaticamente a fine anno (31/12) nel caso in cui il titolare trasferisca la sua residenza in altro Comune, evento che dovrà comunicare agli uffici competenti.

Il Comune di Sant'Antonino di Susa si riserva la facoltà di destinare uno o più orti, se liberi e disponibili poiché non assegnati, per proprie iniziative attuali o future di natura educativa ecologica da ritenersi di particolare interesse sociale e/o pubblico oppure di mantenere, più semplicemente, "liberi" dall'occupazione gli orti non utilizzati o restituiti per revoca, rinuncia ecc. allo stesso Comune, prima della scadenza naturale dell'assegnazione.

Nel caso le richieste siano superiori ai lotti previsti l'Amministrazione comunale stilerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- ISEE

- Segnalazione da parte dei Servizi Sociali e dal Centro di Salute mentale

#### **Art. 6 - Durata dell'assegnazione e Canone**

1) L'assegnazione dell'orto comunale sarà a **titolo gratuito** e avrà **durata triennale** (coincidenti con la durata dell'anno solare) con effettiva scadenza prevista al 31 dicembre dell'ultimo anno, come segnalato nel Bando Pubblico. L'assegnazione non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza il rinnovo dovrà essere richiesto almeno 3 mesi prima di tale data.

L'assegnazione prevista dal Bando Pubblico verrà formalizzata al soggetto assegnatario mediante la sottoscrizione di apposita **scrittura privata** da registrarsi qualora necessario.

2) Allo scadere della data di assegnazione, il concessionario dell'appezzamento dovrà lasciare il proprio terreno pulito e sgombro da qualsivoglia attrezzatura; la stessa cosa dovrà avvenire per lo spazio privato all'interno della struttura comune, che dovrà essere lasciato libero da attrezzature e dotazioni personali.

Dopo 15 giorni dalla scadenza gli uffici competenti effettueranno un sopralluogo; al rinvenimento di eventuali attrezzature o dotazioni personali che siano state lasciate in loco dal concessionario, verranno recuperate dal personale comunale.

3) Il soggetto assegnatario ha facoltà di non utilizzare più il proprio lotto - a fronte di intervenute esigenze personali -, nel qual caso può rinunciarvi con una comunicazione scritta, anche via mail, indicando la data dell'effettiva cessazione, la data della consegna delle chiavi della struttura comune e dell'allontanamento delle eventuali attrezzature presenti.

Alla scadenza il Comune provvederà all'emissione di un nuovo Bando Pubblico.

#### **Art. 7 - Obblighi degli assegnatari**

Gli assegnatari sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolar modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
- b) curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio;
- c) osservare le norme di buon vicinato;
- d) partecipare, assieme agli altri assegnatari, alla pulizia e buon mantenimento delle aree comuni;
- e) segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza o l'assenza prolungata;

- f) non accendere fuochi liberi e non installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- g) utilizzare il bio-composter fornito dal Comune
- h) non ammassare concimi organici (letame, stallatico ecc..) all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- i) non lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- j) non eseguire impianti ed allacciamenti elettrici;
- k) non mettere a dimora piante od essenze perenni;
- l) non scambiarsi i lotti assegnati senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- m) non occupare i lotti non utilizzati;
- n) non allestire strutture (anche mobili), per la cottura e/o il consumo di cibo nel lotto assegnato
- o) non lasciare in loco ed in forma fissa (anche se all'interno del lotto assegnato) sedie, tavoli, panche, cartelli segnaletici, ombrelloni, bandiere ecc.)
- p) non lasciare incustodite sul proprio appezzamento le attrezzature di utilizzo corrente
- q) non posizionare sull'area contenitori per la raccolta delle acque di capacità superiore a 500 litri;
- r) fare buon uso del sistema di irrigazione riferendosi al principio del maggior risparmio idrico possibile
- s) sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;

L'inadempimento alle suddette prescrizioni, accertato dagli Uffici Comunali preposti costituisce diritto di revoca secondo le modalità dettate all'art. 8.

### **Art. 8 - Revoca dell'assegnazione/decadenza**

Il Comune di Sant'Antonino di Susa si riserva il diritto di revocare l'assegnazione dell'area anche con effetto immediato, ove necessario nei seguenti casi:

- a) utilizzi impropri dell'area ovvero tutti gli utilizzi che non siano la coltivazione di ortaggi;
- b) costruzione e posizionamento nell'area di manufatti di qualsiasi natura, non previsti dall'art. 10;
- c) danneggiamenti, incuria o abbandono dell'area assegnata;
- d) detenzione e ricovero stabile di animali. È ammessa la presenza di animali da compagnia in presenza dell'assegnatario;
- e) danneggiamenti agli altri orti;
- f) subconcessione impropria a terzi;
- g) utilizzo dell'orto per scopi commerciali;
- h) seppellimento di animali o materiale di natura inquinante;
- i) uso accertato di diserbanti, concimi o ammendanti non regolamentati dai protocolli ambientali;
- j) deposito temporaneo di qualsiasi tipo di rifiuto esclusi quelli destinati al biocompostaggio;
- k) mancato rispetto degli orari di accesso.

L'assegnazione è concessa a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interessi comuni, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento o indennità spetti all'assegnatario.

### **Art. 9 - Modalità di coltivazione**

Sull'area comunale di terreno agricolo assegnata, non potrà essere svolta attività diversa dalla

coltivazione orticola e non potranno essere piantati alberi “da frutto” (frutticoltura con alberate crescenti).

Gli orti comunali dovranno essere coltivati riducendo al minimo l'utilizzo di prodotti chimici ed evitando le sostanze inquinanti e dannose per la salute umana quali diserbanti, antiparassitari sistemici, etc. privilegiando i macerati naturali e le sostanze a rapido decadimento. I trattamenti non dovranno invadere e contaminare i lotti adiacenti.

#### **Art. 10 - Posa di manufatti**

La struttura coperta (capanno comune), di proprietà del Comune di Sant'Antonino di Susa, collocata nell'area antistante gli orti comunali, sarà utilizzabile da ogni assegnatario e dovrà essere mantenuta in perfetto stato. Ogni assegnatario avrà diritto ad uno spazio per collocare le proprie attrezzature. Potranno essere utilizzate reti “antigrandine” sul lotto assegnato, a condizione che non superino l'altezza massima di 2 mt.

Non sono consentite serre di dimensioni superiori a mq 6 con altezza superiore a 1,7 mt.

Non sono consentiti paletti di sostegno delle coltivazioni superiori a metri 2,00 per evitare ombreggiature su quelle dei vicini.

Non è consentito occultare la vista del proprio orto con steccati, siepi, teli ecc.

#### **Art. 11 - Orari di movimentazione attrezzi**

L'orario per la movimentazione di attrezzi a scoppio, elettrici o che producano inquinamento acustico è consentito dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

#### **Art. 12 - Manutenzione e pulizia**

Il Comune provvederà alla manutenzione delle aree esterne.

Gli assegnatari saranno responsabili della manutenzione delle aree a loro destinate e dei vialetti interni comuni.

#### **Art. 13 - Controlli**

Gli Uffici Comunali, supportati eventualmente dalla Polizia Locale, si riservano di effettuare appositi controlli sulla corretta conduzione degli orti e di procedere nei confronti dei trasgressori alle norme del presente Regolamento, anche con la revoca dell'assegnazione.

#### **Art. 14 - Responsabilità Civile**

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che i soggetti assegnatari possano subire o causare a terzi soggetti, saranno imputabili esclusivamente agli stessi assegnatari.

Il Comune di Sant'Antonino di Susa resta pertanto manlevato da ogni sorta di Responsabilità nei confronti dei Soggetti Assegnatari.

Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata attentamente dagli Uffici Comunali competenti; per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento al Codice Civile.

#### **Art. 15 - Rispetto dell'ambiente**

L'uso di fertilizzanti deve essere limitato e preferibilmente organico (compost, letame).

È obbligatorio il compostaggio dei rifiuti organici prodotti, mediante l'utilizzo del Biocomposter.

Le pratiche di coltivazione devono rispettare le norme per la tutela della biodiversità e degli

ecosistemi locali.

Le concimazioni con Pollina o altri concimi dal forte impatto olfattivo dovranno essere interrare al fine di non impattare eccessivamente le emissioni in atmosfera.

#### **Art. 16 - Sanzioni**

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal regolamento, il Comune potrà applicare le seguenti sanzioni:

- Richiamo verbale o scritto;
- Revoca dall'assegnazione dell'orto (art. 8 del presente regolamento);
- Multa in caso di gravi violazioni (come l'abbandono dell'area o l'utilizzo di sostanze pericolose).

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

Ogni assegnatario, al momento della firma del contratto di assegnazione, dovrà dichiarare di aver preso visione e di accettare le disposizioni del presente regolamento.

